

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1611

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2007

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in
materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge muove da una situazione di particolare criticità che si è verificata all'inizio del 2006 in conseguenza dell'avvio in Piemonte, come in altre regioni, in particolare Puglia, da parte dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), di un'iniziativa di verifica degli accessi sulle strade di sua competenza, cui è seguita la notifica dei canoni provvisori accertati. L'esosità e l'insostenibilità dei canoni intimati ha suscitato una reazione ed una vibrante protesta da parte degli interessati nonché delle istituzioni (province, comunità montane e comuni) e delle associazioni di categoria.

Gli importi richiesti, in particolare quelli riguardanti gli accessi ai fondi rustici, sono parsi del tutto incongruenti ed esosi in relazione all'interesse economico dell'attività agricola svolta.

In particolare nelle aree montane, in molti casi, il canone annuale richiesto è risultato superiore al valore degli appezzamenti di terreno e al reddito ricavabile dai medesimi fondi, anche in conseguenza del notevole frazionamento aziendale che appesantisce ulteriormente tale contesto.

La questione è stata sollevata anche a livello parlamentare con due successive interrogazioni che hanno evidenziato la rilevanza non solo locale, ma anche nazionale, del problema e con le quali è stata segnalata al Governo la necessità di assumere iniziative normative volte ad esentare dal canone, nelle aree rurali, il primo ed unico accesso a fondo rustico e ad applicare una significativa mitigazione dell'importo per le altre casistiche.

In considerazione della necessità di garantire una disciplina adeguata e differenziata alle aree in condizione di marginalità socio-economica ricomprese nelle zone montane

o parzialmente montane, con la norma che si propone sono quindi stati rivisti gli importi per le autorizzazioni agli accessi ai fabbricati rurali ed ai fondi rustici in queste aree.

Nella elaborazione del disegno di legge è stata inoltre considerata la valenza acquisita dall'attività agricola nella tutela ambientale e paesaggistica e nella sostenibilità sociale, senza tralasciare il sacrificio di superficie coltivabile, richiesto per la costruzione e per l'ampliamento di strade e di altre infrastrutture di interesse pubblico.

Alla luce di tale situazione, con la norma in oggetto viene quindi proposto l'inserimento di uno specifico comma 8-bis all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, che stabilisce per gli accessi unici ed indispensabili ai fabbricati rurali la riduzione del canone di un quinto.

Per rispondere alla necessità di regolare le situazioni in essere alla data di entrata in vigore della proposta di modifica della disciplina sostanziale, è risultato inoltre opportuno l'inserimento di due disposizioni transitorie nell'ambito dell'articolo 234 del citato decreto legislativo n.285 del 1992, che regola altre ipotesi di disciplina transitoria riferite ai diversi contenuti sostanziali del decreto.

La prima disposizione ha la finalità di prevedere l'applicazione del comma 8-bis dell'articolo 27 alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1° gennaio 2007, ed ai canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate anche in una data antecedente.

Con la seconda disposizione transitoria si intende introdurre una forma di regolarizzazione per gli accessi agricoli «storici» in considerazione delle peculiarità dei medesimi. Anche in ragione della modesta inci-

denza sul traffico stradale, si ritiene opportuno ammetterne l'autorizzazione su presentazione dell'istanza da parte degli interessati entro il termine del 31 dicembre 2007, anche in deroga alle distanze stabilite in via generale dal comma 3 dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 La re-

golarizzazione formale per tali accessi è peraltro limitata alle ipotesi in cui, in difetto di autorizzazione, il fondo risulti intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 45 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell'ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1° gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni ri-

lasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-*bis*.

5-*ter*. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

